COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 549 def. - COD 468

Bruxelles, 29.11.1994

PARERE DELLA COMMISSIONE
in applicazione dell'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d) del trattato CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio riguardante la
proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 77/780/CEE E 89/646/CEE RELATIVE AGLI ENTI CREDITIZI, LE DIRETTIVE 73/239/CEE E 92/49/CEE RELATIVE ALLE ASSICURAZIONI DIVERSE DALLE ASSICURAZIONI SULLA VITA, LE DIRETTIVE 79/267/CEE E 92/96/CEE RELATIVE ALLE ASSICURAZIONI SULLA VITA, LA DIRETTIVA 93/22/CEE RELATIVA AI SERVIZI D'INVESTIMENTO E LA DIRETTIVA 85/611/CEE IN MATERIA DI TALUNI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI (OICVM) AL FINE DI RAFFORZARE LA VIGILANZA PRUDENZIALE

RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE

PARERE DELLA COMMISSIONE
in applicazione dell'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d) del trattato CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio riguardante la
proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 77/780/CEE E 89/646/CEE RELATIVE AGLI ENTI CREDITIZI, LE DIRETTIVE 73/239/CEE E 92/49/CEE RELATIVE ALLE ASSICURAZIONI DIVERSE DALLE ASSICURAZIONI SULLA VITA, LE DIRETTIVE 79/267/CEE E 92/96/CEE RELATIVE ALLE ASSICURAZIONI SULLA VITA, LA DIRETTIVA 93/22/CEE RELATIVA AI SERVIZI D'INVESTIMENTO E LA DIRETTIVA 85/611/CEE IN MATERIA DI TALUNI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI (OICVM) AL FINE DI RAFFORZARE LA VIGILANZA PRUDENZIALE

1. STATO DELLA PROCEDURA

a) Il 28 luglio la Commissione ha adottato una proposta di direttiva (1) che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE (relative agli enti creditizi), le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE (relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita), le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE (relative alle assicurazioni sulla vita) e la direttiva 93/22/CEE (relativa ai servizi d'investimento), proposta che è stata trasmessa al Consiglio con lettera del 28 luglio 1993.

Il Consiglio ha immediatamente trasmesso tale testo al Parlamento europeo nonché al Comitato economico e sociale ed ha iniziato l'esame della proposta il 9 settembre 1993.

b) Il Comitato economico e sociale ha emesso nel corso della sua 311esima riunione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 21 dicembre 1993, un parere unanime (2) sulla proposta della Commissione, approvandola in linea di massima ma auspicando la modifica di taluni punti.

c) Il Parlamento europeo ha adottato, nella seduta del 9 marzo 1994(3), la risoluzione legislativa recante il suo parere sulla proposta di direttiva della Commissione.

(1) GU n° C 229 del 28.08.1993, pagina 10.
(2) GU n° C 52 del 19.02.1994, pagina 15.
(3) PE 180.578 - Processo verbale della seduta del 9 marzo 1994.

d) Il 2 maggio 1994, la Commissione ha adottato e trasmesso al Consiglio una proposta modificata (4) che è stata redatta tenendo conto del risultato della consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

e) Il 6 giugno 1994 il Consiglio ha adottato una posizione comune (5) che prevede altresì la modifica della direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

f) Il 26 ottobre 1994, il Parlamento Europeo ha adottato all'unanimità due emendamenti alla posizione comune.

Conformemente alla procedura descritta dall'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d) del Trattato, la Commissione deve formulare un parere su questi emendamenti.

2. POSIZIONE ADOTTATA DAL RAPPRESENTANTE DELLA COMMISSIONE IN SEDUTA PLENARIA

Il Parlamento europeo propone due emendamenti al testo della posizione comune del Consiglio. Il rappresentante della Commissione ha respinto, nella seduta plenaria, uno di essi perché poneva una questione di principio e rischiava di rimettere in gioco il compromesso che rappresenta la posizione comune. Ai termini dell'articolo 189 B, terzo paragrafo del Trattato CE, il Consiglio non potrà approvare detto emendamento che all'unanimità.

3. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI VOTATI DAL PARLAMENTO EUROPEO

A. Emendamento accettato dalla Commissione

Emendamento n° 1

Questo emendamento mira a precisare l'articolo 3, relativo alla localizzazione dell'amministrazione centrale e della sede sociale di un'impresa finanziaria nello stesso stato membro, aggiungendo "(sede dei principali organi della società)", ogni volta che viene impiegato il termine "amministrazione centrale".

La Commissione accetta tale aggiunta.

(4) Documento COM(94) 170 def. - COD 468.
(5) Documento 6497/94 EF 18 SURE 2 CODEC 19.

B. Emendamento che ha fatto oggetto di un parere negativo della Commissione

Emendamento n° 2

Questo emendamento, relativo all'articolo 5 che tratta dell'informazione delle autorità competenti di vigilanza da parte dei revisori esterni dell'impresa finanziari, comporta due paragrafi. Il primo paragrafo mira a riprendere il testo della proposta originaria della Commissione, mentre il secondo aggiunge una clausola mirante ad evitare che la responsabilità dei revisori esterni non sia messa in gioco, per violazione del segreto professionale, quando questi ultimi hanno informato, in buona fede, le competenti autorità di vigilanza

La Commissione ritiene, da un lato, che il testo della posizione comune è più preciso di quello del primo paragrafo della sua proposta, e rende più facile in conseguenza l'inserzione diretta delle nuove disposizioni nelle direttive quadro che vanno modificate, e dall'altro, che la clausola di esclusione delle responsabilità non è appropriata, perché la ricerca dei fatti da comunicare alle autorità di vigilanza rientra nel quadro della normale missione affidata ai revisori esterni.

La Commissione esprime dunque un parere negativo su questo emendamento.

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 77/780/CEE E 89/646/CEE RELATIVE AGLI ENTI CREDITIZI, LE DIRETTIVE 73/239/CEE E 92/49/CEE RELATIVE ALLE ASSICURAZIONI DIVERSE DALLE ASSICURAZIONI SULLA VITA, LE DIRETTIVE 79/267/CEE E 92/96/CEE RELATIVE ALLE ASSICURAZIONI SULLA VITA, LA DIRETTIVA 93/22/CEE RELATIVA AI SERVIZI D'INVESTIMENTO E LA DIRETTIVA 85/611/CEE IN MATERIA DI TALUNI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI (OICVM) AL FINE DI RAFFORZARE LA VIGILANZA PRUDENZIALE

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE)

Posizione comune del Consiglio	Emendamenti del Parlamento
	(Emendamento 1)
	ARTICOLO 3
1. E' inserito il seguente paragrafo all'articolo 8 della direttiva 73/239/CEE e all'articolo 8 della direttiva 79/267/CEE:	1. E' inserito il seguente paragrafo all'articolo 8 della direttiva 73/239/CEE e all'articolo 8 della direttiva 79/267/CEE:
"1 bis. Gli Stati membri esigono che le imprese di assicurazione abbiano l'amministrazione centrale nello stesso Stato membro in cui hanno la sede statutaria.	"1 bis. Gli Stati membri esigono che le imprese di assicurazione abbiano l'amministrazione centrale (sede dei principali organi della società) nello stesso Stato *membro in cui* hanno la sede statutaria.
2. E' inserito il seguente paragrafo all'articolo 3 della direttiva 77/780/CEE:	2. E' inserito il seguente paragrafo all'articolo 3 della direttiva 77/780/CEE:
"2 bis. Gli Stati membri esigono: - che gli enti creditizi i quali sono persone giuridiche e in conformità del diritto nazionale hanno una sede statutaria, abbiano l'amministrazione centrale nello stesso Stato membro in cui hanno la sede statutaria; - che gli altri enti creditizi abbiano l'amministrazione centrale nello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione e in cui essi operano effettivamente."	"2 bis. Gli Stati membri esigono: - che gli enti creditizi i quali sono persone giuridiche e in conformità del diritto nazionale hanno una sede statutaria, abbiano l'amministrazione centrale (sede dei principali organi della società) nello stesso Stato membro in cui hanno la sede statutaria; - che gli altri enti creditizi abbiano l'amministrazione centrale (sede dei principali organi della società) nello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione e in cui essi operano effettivamente."

ISSN 0254-1505

6

COM(94) 549 def.

DOCUMENTI

IT **10**

N. di catalogo : CB-CO-94-575-IT-C

ISBN 92-77-83045-X

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo